



I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscolo”
Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina. CF. 97093240832
Tel/Fax: 090/48120 E-mail: meic88200l@istruzione.it



Messina, 30/08/2021

Al tutto il personale scolastico

Agli atti

Al sito web

OGGETTO: Informativa sull'obbligo green pass personale scolastico

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all'art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari. Si sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni emanate dal Decreto legge è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, art.9-ter comma 2, poiché “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. A tale sanzione viene aggiunta anche una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione, da 400 a 1.000 euro, comminata ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020, convertito con legge n.35 /2020.

La verifica del Green Pass.

La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9-ter, comma 4, è assegnata ai dirigenti scolastici o ai suoi delegati e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, ai sensi della legge n.689/1981 cap I sez 1 e 2.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con circolare n.35309 del 4 agosto 2021 con validità massima fino al 30 settembre 2021 (vedasi nostra circ. n° 294 del 26.08.2021).

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP Verifica C19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.



I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscato”

Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina. CF. 97093240832

Tel/Fax: 090/48120 E-mail: meic88200l@istruzione.it



4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori delegati dal Dirigente Scolastico basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Come ottenere il Green Pass.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: o aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; o aver completato il ciclo vaccinale; o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; o essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore; quindi, dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

Alla luce delle disposizioni di legge sopra esposte, si invita tutto il personale a provvedere all'acquisizione della certificazione verde.

Si allegano:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta D'Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93